

CITTÀ DI POMIGLIANO D'ARCO



Città Metropolitana di Napoli

Ordinanza n. 17 del 18/6/2021

**OGGETTO: MISURE URGENTI PER IL CONTENIMENTO DELLE POLVERI SOTTILI-
ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE**

IL SINDACO

PREMESSO CHE

la città di Pomigliano d'Arco è interessata da frequenti episodi di inquinamento dell'aria derivanti da polveri sottili (PM 10, PM 5, PM 2.5), come confermato dai dati storici degli ultimi anni, riconducibili alla posizione geografica della città, a fenomeni di combustione e all'eccesso dell'emissione in atmosfera di gas di scarico, che hanno comportato l'adozione di diverse misure di chiusura della città al traffico veicolare al fine della riduzione dell'inquinamento;

è necessario raggiungere i valori limite di qualità dell'aria previsti dalle direttive 1999/30/CE e 2000/69/CE recepite dal decreto ministeriale 60/02, che prevede per il parametro PM 10 di conseguire entro il 2005 il limite di 40 microgrammi/mc come concentrazione media annuale ed il limite di 50 microgrammi/mc come concentrazione media giornaliera da non superare più di 35 volte l'anno;

il Decreto Ministeriale del 21 aprile 1999 n. 163 "Regolamento recante norme per l'individuazione dei criteri ambientali e sanitari, in base ai quali i sindaci adottano le misure di limitazione della circolazione" così come modificato dal Decreto 2 aprile 2002, n. 60 ove all'art. 1, comma 2, prevede che i Sindaci dei Comuni appartenenti agli agglomerati ed alle zone di cui agli articoli 7 e 8 del D.Lgs. n. 351/99, in cui sussiste il superamento ovvero il rischio di superamento dei valori limite o delle soglie di allarme previste dalla vigente normativa, adottano, sulla base dei piani e dei programmi di

cui ai medesimi articoli, le misure di limitazione della circolazione di cui all'articolo 7, comma 1, lettere a) e b), del decreto legislativo n. 285/92, fermi restando i poteri attribuiti al Sindaco da altre disposizioni del decreto legislativo n. 285/92 ed i poteri previsti; .dall'articolo 32, comma 3, della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e dall'articolo 54, comma 2, della legge 18 agosto 2000, n. 267;

l' articolo 7 del Codice della Strada, approvato con D. Lgs.vo 30 aprile 1992, n. 285, con il quale si dà facoltà ai Comuni, con ordinanza del Sindaco, di limitare la circolazione dei veicoli sulle strade comunali di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate esigenze di prevenzione degli inquinamenti;

l'art. 50 del D. Lgs. 267/2000 e ss. dispone che: "In particolare, in caso di esigenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili urgenti sono adottate dal Sindaco quale rappresentante della Comunità locale... in caso di emergenza che interessi il territorio di più comuni ogni Sindaco adotta le misure necessarie fino a quando non intervengano i soggetti competenti ...";

PRESO ATTO

che il traffico veicolare, con particolare incidenza per gli autoveicoli di vecchia generazione e non catalitici, nonché i ciclomotori e motoveicoli di vecchia generazione determina contributo all'inquinamento da polveri PM 10;

che l'esposizione prolungata a concentrazioni significative di polveri PM 10, può provocare danni alla salute umana;

che la Corte di Giustizia della Commissione Europea, con sentenza del 10 novembre 2020, ha condannato l'Italia per il superamento sistematico e continuato, a partire dal 2008, dei valori limiti giornalieri e del valore limite annuale delle polveri sottili e per non aver adottato misure appropriate per garantire il rispetto di tali valori limite;

che il monitoraggio della qualità dell'aria condotto da ARPAC su tutto il territorio regionale evidenzia come le polveri sottili permangono un inquinante critico in particolare relativamente al superamento del valore limite giornaliero nella città di Pomigliano d'Arco;

che a salvaguardia della salute dei cittadini, secondo quanto previsto anche dal vigente "Codice della strada" (approvato con D. Lgs. 285/1992, modificato dalla L. 29/07/2010 n. 120 e s.m.i.) per accertate

e motivate esigenze di prevenzione di inquinamento atmosferico, occorre procedere alla limitazione della circolazione delle categorie di veicoli a benzina e diesel di più vecchia generazione, essendo quelli a maggiore impatto ambientale;

che la tutela e il risanamento della qualità dell'aria sono obiettivi di questa amministrazione da attuare attraverso una serie di azioni integrate con il fine di favorire i sistemi di mobilità meno impattanti e di contenere gli sforamenti delle polveri sottili;

VISTA

la Delibera di Giunta comunale n. 99 del 07/07/2016 (modificata dalla ord. 25 del 5/5/2018 integralmente richiamata nella presente ordinanza, ad eccezione degli orari di accensione e spegnimento dei varchi modificati dalla delibera di Giunta Comunale n. 99 del 27/05/2021);

la necessità di disporre interventi di limitazione del traffico veicolare in determinate zone della Città e, segnatamente in quelle già interessate dall'installazione di varchi ZTL, con l'aggiunta in via sperimentale delle strade riportate nella parte ordinatoria della presente ordinanza;

la possibilità di poter utilizzare i parcheggi pubblici nel perimetro delle aree interessate da limitazione della circolazione veicolare, siti rispettivamente in Via Roma, Via Trento e l'area mercatale in via Cosimo Miccoli;

CONSIDERATO

Che come attestato dalle rilevazioni Arpac sulla concentrazione di particolato nell'aria, attualmente si attestano in n.47 giorni in cui sono stati sfiorati i parametri massimi consentiti dalla legge;

ORDINA

Nei giorni 19 e 20 giugno 2021, dalle ore 19:00 e sino alle ore 23:00, il divieto di circolazione di tutti i veicoli nelle seguenti aree: Via Caiazzo dall'intersezione con Via Leopardi, Via Mancino intersezione via Caiazzo e intersezione via Leopardi (è consentito l'ingresso ai residenti nel rispetto delle indicazioni fornite dagli agenti della polizia locale), via Leopardi intersezione via Manzoni via Ercole Cantone da Piazza Giovanni Leone e fino all'intersezione con via Terracciano, via Ercole Cantone direzione Via Felice Terracciano altezza Via IV Novembre, Via Raffaello Sanzio direzione Via Indipendenza, via Gioacchino Rossini; via Medaglie d'Oro dall'intersezione con via Terracciano (è consentito l'ingresso ai residenti nel rispetto delle indicazioni fornite dagli agenti della polizia locale)

ORDINA ALTRESI'

di non applicare il divieto di circolazione a:

- ✓ autoveicoli, motoveicoli e ciclomotori delle Forze di Polizia, delle Forze Armate, dei Vigili del Fuoco e dei Corpi e Servizi di Polizia Municipale e Provinciale;
- ✓ autoveicoli di Pronto Soccorso;
- ✓ mezzi di trasporto pubblico;
- ✓ taxi e veicoli a noleggio con conducente;
- ✓ autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno;
- ✓ autoveicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione farmaci e pasti per i servizi di mensa);
- ✓ autoveicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- ✓ autoveicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia);
- ✓ autoveicoli utilizzati da lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico certificati dal datore di lavoro;
- ✓ autoveicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- ✓ mezzi dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività giornaliera;
- ✓ veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento.
- ✓ veicoli di medici e di medici veterinari in visita domiciliare urgente muniti di apposita tessera d'iscrizione all'Ordine;
- ✓ veicoli utilizzati da personale addetto ai servizi di pubblica utilità diretti e provenienti dalla sede lavorativa, anche se attivati fuori dai normali turni di lavoro, in servizio di reperibilità;
- ✓ veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie e ai veicoli utilizzati durante l'espletamento di assistenza domiciliare;

- ✓ mezzi d'opera e veicoli utilizzati da imprese edili ed artigianali impegnate in attività di installazione e manutenzione di impianti, nonché veicoli operativi intestati ad attività commerciali, utilizzati per le consegne a domicilio. Tali veicoli sono tenuti a raggiungere la destinazione percorrendo l'itinerario più breve rispetto al perimetro dell'area interdetta al transito.

Potranno essere accordate, dalla Polizia Municipale, con appositi provvedimenti motivati, eventuali ulteriori deroghe al divieto di circolazione per particolari veicoli e/o per particolari necessità. Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazione.

La Polizia Municipale provvederà, anche di concerto con il personale del Nucleo Volontari Protezione Civile ad assicurare la organizzazione, la sorveglianza e la migliore fruizione delle aree e dei parcheggi indicati secondo le rispettive competenze

AVVERTE

Che il mancato rispetto della presente Ordinanza sarà sanzionato ai sensi del Codice della strada.

COMUNICA

Che il responsabile del procedimento è l'arch. Anna Lucia Casalvieri dirigente del VI settore
Contro il presente provvedimento è possibile presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale della Regione Campania entro 60 giorni dalla pubblicazione.

Il presente provvedimento sarà reso noto con i mezzi più celeri ed opportuni.

Sarà inviata copia al Prefetto della Provincia di Napoli, al Questore, ai Comandi provinciali e locali delle Forze dell'Ordine, al Presidente della Giunta Regionale della Campania, al Presidente della Città Metropolitana di Napoli e all' A.R.P.A.C.

Il Sindaco

Prof. Gianluca Del Mastro

